

SUL MONOPOLIO INTERPRETATIVO (O PRESUNTO TALE) DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI*

FULVIO MARIA PALOMBINO**

Sommario

1. Introduzione. – 2. Le due dimensioni (soggettiva ed oggettiva) del giudizio che si svolge davanti alla Corte europea. – 3. Le ragioni che impediscono di affermare l'esistenza di un monopolio interpretativo della Corte europea. – 4. La rilevanza della diversa questione del valore della giurisprudenza di Strasburgo al di là del caso concreto: C. cost., n. 49/2015. – 5. Osservazioni conclusive.

Abstract

The idea whereby the Strasbourg Court would be the sole judge entrusted with the interpretation of the European Convention of Human Rights does not find any support in its practice nor in the Convention itself. Neither is it possible to infer so from the Italian constitutional case-law. Hence, what is relevant is another question: whether the effects of a Strasbourg interpretation extend beyond the disputing parties. According to the Italian Constitutional Court, this might be the case but with a caveat, i.e. only where a "consolidated law" resulting from the jurisprudence of the European Court exists. Moving from the increasing trend of the latter to spell out unexpressed principles of the Convention, even though no reason suggests doing so, it is argued that a prudent approach in the matter appears both correct and necessary.

Suggerimento di citazione

F.M. PALOMBINO, *Sul monopolio interpretativo (o presunto tale) della Corte europea dei diritti umani*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2018. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

* Il presente contributo è la rielaborazione dell'intervento svolto in occasione del convegno su "I Trattati nel sistema delle fonti a 10 anni dalle sentenze 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale", Dipartimento di Scienze Giuridiche, Firenze, 19 gennaio 2018.

** Professore ordinario di diritto internazionale nell'Università di Napoli Federico II. Desidero ringraziare l'amico e collega Francesco De Santis, che come sempre, grazie alla significativa esperienza maturata alla Corte europea, è stato prodigo di suggerimenti preziosi ai fini della messa a punto del testo.

Contatto: fulviomaria.palombino@unina.it

1. Introduzione

Con decisione del 7 dicembre 2017 nel caso *Arnoldi c. Italia*, la Corte di Strasburgo ha accertato una violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per l'eccessiva durata di un procedimento penale. E ciò benché la ricorrente (nelle more delle indagini) non si fosse costituita parte civile né tanto meno avesse esperito un'azione autonoma in sede civile. Si tratta di una pronuncia che, muovendosi in un'ottica diametralmente opposta a quella seguita dalla nostra Cassazione¹, ha accolto una nozione sostanziale di "parte processuale", ritenendo che tale qualità sia riferibile anche alla parte lesa che non si costituisca parte civile, ma in ogni caso eserciti uno dei diritti e delle facoltà che le spettano secondo la procedura penale dello Stato del foro².

Ciò che si intende indagare nelle pagine che seguono è se in un caso come questo, e dunque in presenza di posizioni chiaramente contrastanti tra il giudice interno e la Corte di Strasburgo, sia *sempre* quest'ultima ad avere l'ultima parola, anche al di là della vicenda che ha dato origine al suo pronunciamento e in virtù del monopolio interpretativo di cui sarebbe detentrica. L'indagine sarà articolata in quattro paragrafi.

Dopo aver chiarito in quali casi si pone la questione in oggetto (par. 2), verranno evidenziate le ragioni per cui un monopolio interpretativo della Corte europea in realtà non esiste e non è mai esistito (par. 3), mentre la vera questione è stabilire *quando* le sue decisioni producano un vincolo conformativo indipendentemente dal giudicato. Sotto questo aspetto si terrà conto della soluzione offerta dalla Consulta nel 2015, e cioè dell'orientamento che associa la sussistenza del vincolo a quella di un diritto consolidato, generato dalla giurisprudenza di Strasburgo (par. 4). L'idea di fondo che si vuole sostenere è che, vista la propensione della Corte europea ad affermare l'esistenza di principi inespressi della Convenzione, anche quando non vi so-

¹ Si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 27.4.2016, n. 8291, par. 6: "Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [...] come legittima pretesa di qualsiasi persona [...] a condizione che la stessa sia parte del processo, con la conseguenza che la persona offesa dal reato, che non riveste tale qualità - pur potendo svolgere un'attività d'impulso particolarmente incisiva nel procedimento penale - non è legittimata a proporre domanda di equa riparazione se non si sia costituita parte civile e che, qualora tale costituzione sia avvenuta, la precedente durata del procedimento non rileva ai fini del computo della ragionevole durata".

² Al par. 40, in particolare, si legge: "Par conséquent, la Cour estime qu'en droit italien la position de la partie lésée qui, en attendant de pouvoir se constituer partie civile, a exercé au moins l'un de ces droits et facultés dans la procédure pénale, ne diffère pas en substance, pour ce qui est de l'applicabilité de l'article 6, de celle de la partie civile. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l'issue des investigations préliminaires est déterminante pour le « droit de caractère civil en cause »".

no le condizioni per farlo, una soluzione del genere, oltretutto condivisibile, appare anzitutto necessaria (par. 5).

2. Le due dimensioni (soggettiva e oggettiva) del giudizio che si svolge davanti alla Corte europea

In via di premessa va osservato che *due* sono le dimensioni principali che può assumere il giudizio che si svolge davanti alla Corte europea, potendosi distinguere tra una dimensione *soggettiva* e una dimensione *oggettiva*.

Nella sua dimensione *soggettiva* l'attività della Corte è quella che si sostanzia nella giustizia del caso concreto, ossia nella composizione della controversia attraverso l'attuazione della Convenzione. Si tratta nello specifico della giustizia "resa al ricorrente che si rivolge alla Corte [...] in riferimento al suo problema particolare, che non sempre tocca grandi principi e la cui soluzione richiede il più spesso una mera attività di *routine*"³.

Nella sua *dimensione oggettiva*, invece, il giudizio davanti alla Corte è funzionale all'interpretazione della Convenzione e sfocia in genere nell'emanazione di sentenze che potremmo definire *di principio*, in quanto volte non solo a risolvere il caso concreto ma più in generale ad accertare l'esistenza dei "principi" inespressi sottesi alla Convenzione. Sotto questo profilo il tema che viene in rilievo pertiene all'efficacia *erga omnes* delle interpretazioni della Corte; tema che si intreccia inevitabilmente con quello del monopolio interpretativo (presunto o reale) della Corte stessa.

3. Le ragioni che impediscono di affermare l'esistenza di un monopolio interpretativo della Corte europea

Cominciando con le indicazioni che possono trarsi in materia dalle sentenze gemelle del 2007, la n. 348 e la n. 349⁴, va osservato che sin dalla loro pubblicazione la dottrina le ha sempre ritenute per lo più sintomatiche di un rigido monopolio interpretativo che la Corte costituzionale, per il tramite dell'art. 32 della Convenzione (e cioè la norma secondo cui la competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione), avrebbe assegnato alla Corte europea⁵. In realtà, sebbene la Consulta, in queste sentenze, riconosca una funzione interpretativa "eminente" alla Corte europea⁶, non la considera affatto esclusiva. Anzi, nella 349,

³ B. CONFORTI, *Il ruolo della Corte di Strasburgo*, in *Atti dei Convegni dei Lincei*, ora in ID., *Scritti di diritto internazionale*, vol. II, Editoriale Scientifica, Napoli, 2003, p. 274 ss., p. 277. A questo scritto si rimanda più in generale per la distinzione in oggetto.

⁴ C. cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349.

⁵ Si veda da ultimo E. LAMARQUE, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Istruzioni per l'uso*, in S. SONELLI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano. Problematiche attuali e prospettive per il futuro*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 183 ss., p. 196.

⁶ Punto 4.6 del considerato in diritto.

si dichiara espressamente che “l’applicazione e l’interpretazione del sistema di norme (riconducibili alla CEDU) è attribuito [...] in prima battuta ai giudici degli Stati membri, cui compete il ruolo di giudici comuni della Convenzione”⁷.

D’altra parte, né la Convenzione attribuisce alla Corte europea una funzione interpretativa esclusiva né tanto meno la stessa Corte ha mai avocato a sé una funzione del genere.

Sotto il primo profilo, è sufficiente notare che se è vero che l’art. 32 conferisce alla Corte la competenza ad interpretare la Convenzione, esso non precisa che abbia anche carattere esclusivo. Questa disposizione, in altre parole, è semplicemente una norma sulla competenza che va coordinata con l’art. 46⁸, al fine di determinare l’ambito soggettivo degli effetti delle pronunce⁹.

Sotto il secondo profilo, e cioè l’atteggiamento assunto dalla stessa Corte europea rispetto al suo presunto monopolio interpretativo, basti pensare alla prima volta in cui la Corte fu chiamata a valutare gli effetti dell’applicazione della legge Pinto¹⁰ rispetto alla questione relativa al numero di anni di processo indennizzabili¹¹. Ebbene, in quella occasione, muovendo dal presupposto per cui “uno Stato parte della Convenzione dispone di un margine di apprezzamento per organizzare una via di ricorso interna in maniera coerente con il proprio sistema giuridico e le sue tradizioni, in conformità con il livello di vita del paese”¹², la Corte precisò che la circostanza “che il metodo di calcolo dell’indennizzo previsto nel diritto interno non corrisponda esattamente ai criteri stabiliti dalla Corte non è decisiva, dal momento che le giurisdizioni Pinto arrivano ad accordare somme non irragionevoli rispetto a quelle accor-

⁷ Punto 6.2 del considerato in diritto.

⁸ Ai sensi dell’art. 46, par. 1, in particolare, le Parti contraenti “si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti”

⁹ In questo senso E. LAMARQUE, *Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte costituzionale italiana*, in *Corr. giur.*, 2008, p. 958 ss., p. 959. D’altra parte, la stessa conclusione può essere tratta anche da una serie di atti di *soft law*. Già nel 2000, ad es., l’Assemblea parlamentare, con ris. n. 122 del 28 settembre, chiarì che “secondo il principio di solidarietà, la giurisprudenza della Corte fa parte integrante della Convenzione, sì che il carattere giuridicamente obbligatorio della Convenzione è allargato *erga omnes*. Da ciò consegue che gli Stati contraenti devono non solo eseguire le sentenze pronunciate dalla Corte nelle cause in cui sono parte, ma devono egualmente tener conto delle eventuali incidenze che le sentenze pronunciate in altri casi possono avere sui loro sistemi e sulle loro prassi giuridiche”. Analogamente, e in modo ancora più chiaro, l’art. 4, par. 5, della Dichiarazione di Interlaken del 19 febbraio 2010, riconosce espressamente che la giurisprudenza della Corte, al di là del caso concreto, produce un obbligo solo di carattere procedurale, e cioè quello di prendere in considerazione detta giurisprudenza, e non di seguirla (par. 4 c).

¹⁰ Si tratta della l. 24 marzo 2001, n. 89. Sul punto si veda per tutti F. DE SANTIS DI NICOLA, *Ragionevole durata del processo e rimedio effettivo*, Jovene, Napoli, 2013.

¹¹ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Simaldone c. Italia*, 31 marzo 2009.

¹² *Ibidem*, par. 30.

date dalla Corte in casi simili”¹³. In questo senso, è corretta l'impressione per cui la logica lungo la quale si muove la Corte europea non ha natura verticistico-formale e valorizzi piuttosto il ruolo decisivo delle autorità nazionali. Il che è in linea con il principio di sussidiarietà sotteso al sistema della Convenzione e che il Protocollo n. 15 ha ulteriormente rafforzato¹⁴.

Tutto ciò, nell'ottica dell'ordinamento italiano, sta a significare che il giudice “non deve e non può spogliarsi della funzione che gli è assegnata dall'art. 101, secondo comma Cost., con il quale si esprime l'esigenza che il giudice non riceva se non dalla legge l'indicazione delle regole da applicare nel giudizio, e che nessun'altra autorità possa quindi dare al giudice ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto [...], e ciò vale anche per le norme della Cedu, che hanno ricevuto ingresso nell'ordinamento giuridico interno grazie a una legge ordinaria di adattamento”¹⁵.

4. La rilevanza della diversa questione del valore della giurisprudenza di Strasburgo al di là del caso concreto

In sintesi, un monopolio interpretativo della Corte europea non esiste e non è mai esistito, e ciò che invece rileva è la diversa questione di stabilire quale vincolo derivi dalle interpretazioni che essa offre. In proposito, non c'è dubbio che la Consulta abbia progressivamente affinato il suo pensiero. A partire dalle pronunce nn. 311 e 317 del 2009¹⁶, in particolare, si è chiarito per un verso che il giudice comune è tenuto ad uniformarsi alla “giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza”¹⁷; e per altro verso che il giudice costituzionale può in ogni caso “valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza”¹⁸.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ L'art. 1 del Protocollo, che non è ancora entrato in vigore, stabilisce quanto segue: «Alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto: «Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei Diritti dell'Uomo istituita dalla presente Convenzione»».

¹⁵ C. cost., 26 marzo 2015, n. 49, punto 7 del considerato in diritto.

¹⁶ C. cost., 26 novembre 2009, n. 311; C. cost., 4 dicembre 2009, n. 317.

¹⁷ C. cost., n. 311/2009, punto 6 del considerato in diritto.

¹⁸ C. cost., n. 317/2009, punto 7 del considerato in diritto. Per un commento alla sentenza si veda E. CANNIZZARO, *Il bilanciamento fra diritti fondamentali e l'art. 111, 1° comma, Cost.*, in *Riv. dir. int.*, 2010, p. 128 ss.

Ad ogni modo è con la sent. n. 49 del 2015¹⁹ che la Consulta chiarisce nel dettaglio in quali casi il giudice comune sarebbe tenuto a conformarsi ad una interpretazione della Corte europea (al di là del caso concreto). Ebbene, tali sarebbero i casi in cui si sia in presenza di un diritto consolidato ovvero di una sentenza pilota *in senso stretto*²⁰. L'adeguatezza di una conclusione del genere è stata già ampiamente discussa in dottrina²¹, ma valgano comunque le considerazioni che seguono.

Cominciando dall'indicatore espresso dalla procedura di sentenza pilota²², la distinzione a cui la Corte allude, ovvero quella tra sentenza pilota in senso stretto e sentenza pilota in senso largo (anche detta quasi-pilota o sostanzialmente pilota), trova oramai una sorta di fondamento positivo nella guida predisposta nel 2016 dal Consiglio d'Europa sul funzionamento del Comitato dei ministri²³ e riposa sulla circostanza per cui mentre nella sentenze pilota in senso stretto il problema strutturale e le misure generali da adottare vengono indicate nel dispositivo della sentenza, in quelle in senso largo le stesse indicazioni si trovano nella parte motivazionale. Le ragioni che hanno portato la Corte ad operare questa distinzione sono intuibili. Viene emanata una sentenza quasi-pilota quando si ritiene plausibilmente che il fatto all'origine della violazione della Convenzione, pur derivando da un problema strutturale, non si ripeterà in futuro, e cioè non darà luogo (per usare le parole dell'art. 61 del Regolamento della Corte²⁴) alla presentazione di altri ricorsi analoghi. Detto altrimenti, l'adozione di una sentenza quasi-pilota appare meno invasiva della sovranità dello Stato condannato, finendo dunque per risultare più accettabi-

¹⁹ C. cost., n. 49/2015.

²⁰ *Ibidem*, punto 7 del considerato in diritto.

²¹ Si vedano, tra gli altri, V. ZAGREBELSKY, *Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, art. 117 Cost., obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione*, in *Osservatorio AIC*, n. 2/2015, disponibile in: <http://www.osservatorioaic.it>; D. RUSSO, *Ancora su rapporto tra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo: brevi note sulla sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2015, disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>.

²² Sul punto sia consentito rinviare a F.M. PALOMBINO, *La «procedura di sentenza pilota» nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2008, p. 91 ss.

²³ La guida, del 26 febbraio 2016, è disponibile in: <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1950611&direct=true>. A p. 17, in particolare, sotto la voce "Standard and Enhanced Procedure" si legge quanto segue: "The indicators for the classification of cases under the enhanced supervision procedure are the following: judgments requiring urgent individual measures: pilot judgments; judgments disclosing major structural and/or complex problems as identified by the Court and/or the CM; interstate cases" (corsivo aggiunto).

²⁴ L'articolo in questione, in particolare, rubricato "Procedura di sentenza pilota", al par. 1 stabilisce che la Corte "può decidere di applicare la procedura della sentenza pilota e adottare una sentenza pilota quando i fatti all'origine di un ricorso presentato innanzi ad essa rivelano l'esistenza, nella Parte contraente interessata, di un problema strutturale o sistemico o di un'altra disfunzione simile che ha dato luogo o potrebbe dare luogo alla presentazione di altri ricorsi analoghi" (corsivo aggiunto).

le. Ma da qui a ritenere che l'autorevolezza della decisione muti a seconda della tecnica decisoria utilizzata non è ragionevole. Sarebbe come dire che *Torreggiani*²⁵ (sentenza pilota in senso stretto che ha accertato una violazione dell'art. 3 della Convenzione sotto il profilo del divieto di trattamenti disumani e degradanti) sia più autorevole di *Cestaro*²⁶ (sentenza quasi-pilota che ha accertato una violazione dell'art. 3 della Convenzione sotto il profilo del divieto di tortura, vale a dire la forma più grave di trattamento disumano). Del resto, non è un caso che nella guida del 2016 sopra citata le sentenze quasi-pilota vengano considerate una tipologia speciale di decisioni, come tali non equiparabili alle altre. Ed è altrettanto significativo che la stessa Cassazione italiana segua il medesimo orientamento²⁷.

In riferimento all'altro indicatore, invece, vale a dire quello che si sostanzia nella presenza di un diritto consolidato, la Corte costituzionale individua una serie di fattori che, essendo sintomatici della mancata formazione di un diritto del genere, dovrebbero orientare il giudice "nel suo percorso di discernimento: la creatività del principio affermato, rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea; gli eventuali punti di distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo; la ricorrenza di opinioni dissenzianti, specie se alimentate da robuste deduzioni; la circostanza che quanto deciso promana da una sezione semplice, e non ha ricevuto l'avallo della Grande Camera; il dubbio che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i tratti peculiari dell'ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati aderenti che, alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano"²⁸.

Vi sono per lo meno due ragioni che farebbero ritenere questo passaggio della sentenza più che ragionevole. Anzitutto la Corte riconosce espressamente che si tratta di circostanze solo indiziarie. Sorprende dunque che Zagrebelsky, nel commentare criticamente la 49, affermi l'inutilità "di codificare gli indici secondo i quali pesare la forza dei precedenti di Strasburgo o la loro debolezza ai fini della definizione del contenuto dell'obbligo assunto dallo Stato con la ratifica della Convenzione e ai fini dell'art. 117 Cost."²⁹, perché all'evidenza non era affatto questa l'intenzione della Consulta. In secondo luogo, e soprattutto, la stessa Corte rileva opportunamente che anche in pre-

²⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Torreggiani c. Italia*, 8 gennaio 2013.

²⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Cestaro c. Italia*, 7 aprile 2015.

²⁷ Si veda, da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 6.11.2014, n. 46067. In dottrina cfr. R. GRECO, *Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo: efficacia ultra partes?*, in *Processo penale e giustizia*, n. 3/2015, disponibile in: <http://www.processopenaleegiustizia.it>.

²⁸ C. cost., n. 49/2015, punto 7 del considerato in diritto.

²⁹ V. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, p. 6.

senza di tutti o alcuni di questi indizi non potrebbe comunque prescindere dalla peculiarità della singola vicenda³⁰, inciso questo che, stranamente, tutti i detrattori della 49, Zagrebelsky compreso, omettono completamente. Anzi, proprio Zagrebelsky rileva la necessità, a suo avviso trascurata dalla Consulta, di valutare “la pertinenza del precedente rispetto al caso da decidere”³¹.

Insomma, ciò che resta di questo passaggio fondamentale, e rifuggendo da bizantinismi di vario tipo, è il monito rivolto ai giudici comuni circa la cautela da prestare rispetto alle interpretazioni della Corte europea. E questo monito non può che condividersi.

5. Osservazioni conclusive

Non resta che testare le conclusioni raggiunte nel paragrafo precedente alla luce del caso *Arnoldi*, in cui, lo si è già detto, la Corte europea ha emanato una tipica sentenza di principio, nel senso che non si è limitata ad accertare una violazione nel caso concreto, ma ha individuato la nozione di “parte processuale” rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 6 della Convenzione.

Ora, leggendo la sentenza senza pregiudizi, in particolare il suo par. 40, si ha la chiara impressione di trovarsi in presenza di un diritto consolidato. Non vi sono opinioni dissenzienti (ma solo una concorrente³²) e tutte le decisioni citate dalla Corte risultano orientate verso la stessa identica nozione di parte processuale. Senonché, precedenti che pervengono alla conclusione esattamente contraria nella giurisprudenza di Strasburgo sono tutt’altro che assenti³³, per cui occorre interrogarsi sul perché la Corte non ne abbia tenuto conto e, più in generale, per quale ragione essa tenda sempre più spesso ad “omettere” (verrebbe da dire “volutamente”) l’esistenza di orientamenti contrastanti. Una risposta plausibile c’è. Potrebbe trattarsi di una delle tante tecniche elaborate dalla Corte negli ultimi anni per deflazionare il suo carico giudiziario³⁴. È chiaro, infatti, che un’argomentazione di questo tipo (e cioè basata su una coerenza giurisprudenziale che in realtà non esiste) riduce la possibilità che una questione evidentemente di principio, come quella oggetto del caso *Arnoldi*, venga portata di fronte alla Grande Camera³⁵. Ma se era

³⁰ C. cost., n. 49/2015, punto 7 del considerato in diritto.

³¹ V. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, p. 6.

³² Si tratta dell’opinione dei giudici Koskelo e Eicke.

³³ Si veda ad es. la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso *Alp c. Turchia*, 9 luglio 2013, parr. 41 ss.

³⁴ Sul punto sia consentito rinviare a F.M. PALOMBINO, *Sul potere della Corte europea dei diritti dell’uomo di cancellare un ricorso dal ruolo: in margine ai casi Greens e Pantusheva*, in *Riv. dir. int.*, 2012, p. 399 ss.

³⁵ Come può leggersi nell’art. 43 della Convenzione, la Grande Camera accoglie la domanda “quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione

questo l'intento della Corte, il risultato pratico è quello diametralmente opposto: estendere a dismisura il concetto di parte processuale non può che accrescere il carico giudiziario.

Ad ogni modo, nella prospettiva di questo scritto, il punto maggiormente rilevante è un altro. L'interpretazione fornita nel caso *Arnoldi*, per usare le parole della Consulta, di certo non ha maturato un adeguato consolidamento e dunque non c'è alcuna ragione per ritenere che al di là del caso concreto quella linea interpretativa produca un vincolo conformativo. In altre parole, alla luce di questa ed altre sentenze simili, il ragionamento sotteso alla 49 appare del tutto speculare rispetto alla tendenza sempre più marcata della Corte europea a raggiungere conclusioni nette (come del resto ha fatto anche nel caso *Varvara*³⁶, e cioè il caso che ha dato origine alla 49), sulla base però di argomenti discutibili³⁷.

In definitiva, calibrare il vincolo conformativo alla giurisprudenza di Strasburgo è giusto oltreché necessario, ma a condizione che ciò non serva unicamente a difendere la sovranità dello Stato del foro³⁸.

della Convenzione e dei suoi Protocolli, o comunque una importante questione di carattere generale”.

³⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Varvara c. Italia*, 29 ottobre 2013.

³⁷ Una considerazione del genere si trova in ZAGREBELSKY, *op. cit.*, p. 1.

³⁸ Per una valutazione ampiamente positiva della 49 si veda per tutti M. BIGNAMI, *Ordinamento nazionale e Cedu. Impressioni al sole che è sorto*, in *Questione Giustizia*, disponibile in: <http://www.questionegiustizia.it>.